

nesso di installazione ai sensi del decreto legislativo 387/2003 che comporta pure - per i cittadini - un onere di 0,28 centesimi di euro pagati con le proprie bollette dell'energia. Però molti comuni, come Latisana e Portogruaro e qui da noi San Foca e San Quirino, si sono dichiarati decisamente contrari a questi impianti evidenziandone gli aspetti negativi: alterazione delle caratteristiche paesaggistiche dell'area; emissione di odori nella fase di stoccaggio e manipolazione dei rifiuti, nonché disagi provenienti da rumori.

Emissioni atmosferiche che sono pari a novemila auto in circolazione! Inevitabili problemi di disponibilità di alimenti per le popolazioni più povere e anche tensione sui mercati della carne e dei prodotti caseari; - maxi impianti integrati nelle attività agricole trasformate in complessi tali da sottrarre terreni destinati a pro-

In stato di abbandono
■ E' buona consuetudine, per alcuni, regalare per volontà testamentaria le proprie eredità a chi ne ha bisogno. Ma se chi riceve l'eredità non dimostra di apprezzarle, è bene rifletterci. Basta vedere come le case regalate al CRO di Aviano, sono in completo abbandono. Ne abbiamo esempi anche in Val d'Arzino. Mentre Associazioni, Comuni e Parrocchie fatichiamo a sbarcare il lunario, "contempliamo" il disprezzo di chi non sa cosa farsene delle donazioni.

don Italo José Gerometta
parroco in Val d'Arzino

MULTE Una riscossione gestita male

■ Con la presente mi sento in dovere di denunciare di un sistema riscossione contravvenzioni fraudolento, subdolo e rispecchiante l'obsolescenza burocrati-

ca italiana volta a rendere impossibile un rapporto sereno e costruttivo con la cittadinanza. Nel 2010 il sottoscritto provvide a pagare una sanzione con importo decurtato in virtù di versamento anticipato rispetto ai termini tradizionali. Errore in buona fede aver versato l'importo ridotto, oltre i termini previsti. A distanza di 4 anni, e in totale assenza di comunicazioni verbali, scritte, telefoniche, digitali, ecc... ricevo comunicazione di Equitalia, con iscrizione a ruolo, per la riscossione dell'importo residuo e una sequela di importi di interessi e spese varie. Domande, che non comunque non avranno risposta: ma non bastava un sollecito scritto? ma non bastava richiedere quanto dovuto (e cmq in parte già saldato) nell'arco di 3-6 mesi e non 48

mesi e tramite ente terzo? Ma perché andare a ingrossare i conti di un ente privato (Equitalia)? Ma perché non farci spendere quei soldi di interessi e spese, per "cose" utili alla cittadinanza? Ma perché non ottimizzare le risorse affinché non sia Equitalia la prima referente ma direttamente la polizia municipale? E tutto questo delirio, per la modica cifra di 62,92€!!!! Ecco allora dove i politici e le istituzioni devono approfondire il loro impegno e il prezioso tempo: nel risolvere questi meccanismi burocratici che rappresentano lo sperpero di costi (4 anni di pratica per 62,92€!!) e tempi a sfavore di attività produttive per il bene comune. Con rammarico e tristezza verso una burocrazia italiana che lascia sempre più perplessi!

Andrea Gentile

EURO Spesso si parla di ciò che si ignora

■ Vorrei pacatamente criticare la diffusa tendenza a parlare di ciò che perlopiù si ignora. Mi riferisco qui al tema dell'Unione Europea e dell'euro, divenuto scottante in vista delle prossime elezioni: la maggioranza di coloro che scrivono sui giornali di questo argomento non sono economisti e magari il giorno prima hanno pubblicato un pezzo sulla striscia di Gaza e il giorno dopo sui ghiacciai dell'Artico. Per carità, potremmo avere una pletora di giornalisti eclettici ma il più delle volte quando si inizia a parlare di temi così complessi in un articolo a fondo pagina si finisce spesso con il fare un'informazione per slogan. In particolare mi sconcertano gli articoli in cui

parabrezza delle auto in sosta sulla collinetta di Piazza primo maggio, sembrava un fior di primavera complice anche la bella mattinata! Una nuvoletta rosa che si estendeva ai parcheggi sottostanti di bianco segnati. Nel mio immaginario il bianco delimitava un parcheggio non a pagamento così come il ghiaino mi rammenta un "fermo macchina" molto free, per dirla all'inglese! Multe sventolio di multe! Ma benedetti da Dio (come diceva mia nonna) non potete evidenziare meglio questo mezzo divieto? Strisce gialle - solo autorizzati - solo residenti - no parking... Quella scritta - zona a traffico limitato - (che poi ho dovuto rifare il giro per capire l'infrazione e per trovare la tabella) che significa? Ma tant'è, la legge non permette l'ignoranza. Strisce bianche? Attenti! Specchietto per le allodole. E io pago!

Iside Di Lenardo
Udine

L'apprendistato è più semplice dopo le modifiche del job-act

■ Come è regolato il nuovo contratto di apprendistato?

Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e consente di acquisire una qualifica professionale. Il datore di lavoro, quindi, oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta deve garantire all'apprendista una formazione professionale. Il Digs 276/2003 ha introdotto tre tipologie di contratto, con finalità diverse: apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che consente di conseguire una qualifica professionale ed è diretto ai più giovani, in particolare a giovani e adolescenti che abbiano com-

piuto 15 anni (prevalentemente la fascia d'età tra i 15 e i 18 anni). Il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2014 (c.d. Job Act), contiene ulteriori interventi di semplificazione e maggiore flessibilità in relazione a tale contratto atipico. Il Job act determina, contrariamente agli obiettivi prefissati dalla legge Fornero, il venir meno dell'obbligo formativo pubblico e della stabilizzazione (trasformazione del contratto di apprendistato, alla scadenza del percorso formativo, in contratto di lavoro subordinato per poter assumere nuovi apprendisti). In particolare viene previsto quan-

to segue: 1) il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale); 2) l'eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l'assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo; 3) la retribuzione dell'apprendista (per l'acquisizione di diploma o qualifica), per la parte riferita alle ore di formazione, viene quantificata nel 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento; 4) per il datore di lavoro viene eliminato

l'obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale. Così come è scritta la norma (sulla formazione indicata al punto 4) sembra togliere l'obbligo della formazione pubblica, ma ciò appare tutto da verificare, atteso che la stessa dizione non appare chiara, potendosi riferire la frase "può essere integrata" anche ad un comportamento della Regione che potrebbe offrire o non offrire la formazione pubblica.

Giuseppe Colucci
avvocato

In collaborazione con
Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

Rischi gravi senza registro infortuni

■ Che cosa rischia il datore di lavoro che non tiene il registro infortuni?

In caso di mancata vidimazione del registro infortuni il datore di lavoro sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria tra 1 milione di lire fino a 6 milioni di lire (art. 89, c. 3, del D.Lgs. 626/1994). L'art. 53, c. 6 D.Lgs. 81/2008 prevede che "fino a i sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, c. 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici". La Commissione interpellò per la

salute e sicurezza sul lavoro ritiene che in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, c. 4 D.Lgs. 81/2008, istitutivo del Sistema informativo nazionale per la Prevenzione che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e relative disposizioni sanzionatorie sono soggette alla tenuta del registro infortuni le aziende che ricadono nella sfera della sua applicazione. Il registro deve essere redatto conformemente al modello approvato dal D.M. 12.09.1958 (modificato dal D.M. 5.11.1996), istitutivo dello stesso, vidimato presso l'ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, conservato a disposizione dell'organo di vigilanza sul luogo di lavoro.

Fabio Ferrara
dottore commercialista